

Sentenza: n. 194 del 17 luglio 2013

Materia: beni culturali

Limiti violati: articolo 117, secondo comma lettera s), terzo comma

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidenza del Consiglio

Oggetto: articoli 1, comma 2, 2 e 4, commi 1,2,3, della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 16 (Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale)

Esito: fondatezza della questione

Estensore nota: Caterina Orione

Le disposizioni impugnate attribuiscono alla Regione le attività di ricerca, raccolta e conservazione dei reperti e cimeli storici che si trovano sul territorio regionale, e stabiliscono che del rinvenimento sia data comunicazione al sindaco territorialmente competente, il quale, a sua volta, trasmette le comunicazioni ricevute alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia per gli atti di sua competenza.

Parte ricorrente ritiene che la disciplina de qua sia posta in violazione della competenza esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera s) in tema di tutela dei beni culturali e che travalichi i limiti della competenza concorrente, articolo 117, terzo comma, attinente alla valorizzazione degli stessi.

Parte resistente contesta la prospettazione governativa, in quanto afferma che l'espressa, all'articolo 2, esclusione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), significherebbe il rispetto delle prerogative statali e che in realtà la normativa regionale costituirebbe una più avanzata, rispetto agli standard minimi, forma di tutela, avente ad oggetto appunto beni non rientranti nel suddetto articolo 10 in quanto residuali. Inoltre la disciplina in questione sarebbe un completamento della legge 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia).

La Corte, diversamente da quanto affermato dalla Regione Lombardia, non ravvisa gli stessi presupposti giuridici che hanno portato il legislatore regionale a promulgare la legge 28/2008 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia). La competenza regionale in essa sancita era espressamente prevista una tantum dal legislatore nazionale con la legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale) che all'art. 7, comma 1, prevedeva che le Regioni a statuto ordinario potessero "nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente" – disciplinare, "con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10", cioè gli obblighi di comunicazione imposti ai rinventori e le sanzioni per coloro che operassero sui beni in questione senza che fosse rispettato l'obbligo di comunicazione.

La Corte, riaffermato il carattere intrinseco, peraltro anche auto qualificato, del dlgs 42/2004 quale norma interposta, attuativa dell'articolo 9 della Costituzione, ripercorre le disposizioni del Codice

relative alla tutela e valorizzazione che per espressa previsione sono *aree di intervento diversificate*, (per cui) è *necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione e, invece, anche alle Regioni, ai fini della valorizzazione, la disciplina e l'esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza e utilizzazione e fruizione di quel patrimonio e, perciò – secondo i principi di cui agli articoli 111 e seguenti del codice –, la costituzione e l'organizzazione stabile di risorse o la messa a disposizione di competenze:*

Il patrimonio culturale, inoltre non può essere per così dire *frantumato* in quanto unitariamente esso costituisce la memoria dell'intera comunità nazionale e il corpus normativo, non solo costituzionale, è univoco in tal senso. Numerose sono nel Codice le disposizioni, volte a sancire obblighi, procedure e competenze per una tutela efficace (articoli 88, 89, 90) riservata solo allo Stato e non è consentito alle regioni di intervenire con propria legge a modificare le previste forme di tutela.

Non appare sufficiente pertanto la prevista esclusione (articolo 2 impugnato) dei beni di cui all'articolo 10 del Codice, ritenuta dalla Corte una clausola di mero stile e non sufficiente a garantire il rispetto del riparto di competenze in quanto l'articolato regionale avrebbe dovuto invece *piuttosto direttamente prevedendo di rivolgersi soltanto a quelle cose che, in quanto non riconosciute o non dichiarate di "interesse culturale", all'esito dei previsti procedimenti, risultassero, perciò, escluse, come previsto, dall'applicazione delle disposizioni del codice (art. 12, comma 4, e artt. 13 e seguenti del codice dei beni culturali), in quanto non ricomprensibili nel novero dei beni culturali di cui al predetto art. 10.*

La potestà legislativa regionale può essere esercitata solo in via suppletiva e diversa da quella statale, essendo rivolta a beni a cui lo Stato non ha riconosciuto un valore culturale "nazionale", ma che possono avere un valore ed un interesse per una determinata comunità così da legittimare un intervento normativo *eventualmente (e residualmente) anche ad altre espressioni di una memoria "particolare", coltivata in quelle terre da parte di quelle persone, con le proprie peculiarità e le proprie storie.*